

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002
relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina

(2002/1001/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, prevede che gli scambi di taluni prodotti siderurgici siano disciplinati da un accordo specifico.
- (2) Il precedente accordo bilaterale tra la CEEA e il governo ucraino sul commercio di taluni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001.
- (3) Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo e non hanno ancora concluso le trattative al riguardo.
- (4) Dalla scadenza del trattato CEEA la Comunità europea (CE) ha assunto gli impegni internazionali della CEEA; di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale della CE.
- (5) I limiti quantitativi per l'anno 2002 sono stati fissati dalla decisione 2001/933/CEEA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001 ⁽²⁾.
- (6) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per l'anno 2003.
- (7) Il Parlamento ucraino ha varato una legge che impone un'imposta di 30 EUR/t sulle esportazioni di rottami di ferro, da applicarsi dal 1° gennaio 2003. Tale imposta costituirà un ostacolo al libero commercio di rottami di ferro e rischia di limitare seriamente, se non di bloccare, le esportazioni di tale materiale, penalizzando l'industria siderurgica della Comunità e ripercuotendosi negativamente sul mercato comunitario di rottami di ferro. Risulta pertanto opportuno ridurre i limiti quantitativi per il 2003 del 30 % rispetto a quelli fissati per il 2002, in attesa di una soluzione soddisfacente del problema e della conclusione delle trattative per il nuovo accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Durante il periodo menzionato all'allegato I, le importazioni nella Comunità europea dei prodotti siderurgici di cui all'allegato II, originari dell'Ucraina, sono soggette a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2.

Articolo 2

Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità, fino ai quantitativi indicati nell'allegato I.

Il periodo di validità della licenza d'importazione è fissato a quattro mesi. Le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate possono essere rinnovate per due mesi.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il Comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.

Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

All'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi di alcuni prodotti siderurgici, le sue disposizioni e qualsiasi provvedimento volto a dare applicazione alle stesse sostituiscono la presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 75. Decisione modificata dalla decisione 2002/476/CECA (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 37).

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI FISSATI PER IL PERIODO 1.1.2002-31.12.2003

<i>Prodotti</i>	<i>t</i>
SA. Prodotti laminati piatti	
SA1. Arrotolati	46 604
SA2. Lamiera pesante	178 364
SA3. Altri prodotti laminati piatti	14 391
SB. Prodotti lunghi	
SB1. Barre	6 273
SB2. Vergella	89 624
SB3. Altri prodotti lunghi	112 926

ALLEGATO II

SA Prodotti laminati piatti	7209 17 90	7219 33 90	7214 99 10
	7209 18 10	7219 34 10	7214 99 31
	7209 18 91	7219 34 90	7214 99 39
SA1. Arrotolati	7209 18 99	7219 35 10	7214 99 50
7208 10 00	7209 25 00	7219 35 90	7214 99 61
7208 25 00	7209 26 10	7225 40 80	7214 99 69
7208 26 00	7209 26 90		
7208 27 00	7209 27 10	SB Prodotti lunghi	7214 99 80
			7214 99 90
7208 36 00	7209 27 90	SB1. Barre	
7208 37 10	7209 28 10		7215 90 10
7208 37 90	7209 28 90	7207 19 31	
7208 38 10	7209 90 10	7207 20 71	7216 10 00
7208 38 90			7216 21 00
7208 39 10	7210 11 10	7216 31 11	7216 22 00
7208 39 90	7210 12 11	7216 31 19	7216 40 10
	7210 12 19	7216 31 91	7216 40 90
7211 14 10	7210 20 10	7216 31 99	7216 50 10
7211 19 20	7210 30 10	7216 32 11	7216 50 91
	7210 41 10	7216 32 19	7216 50 99
7219 11 00	7210 49 10	7216 32 91	7216 99 10
7219 12 10	7210 50 10	7216 32 99	
7219 12 90	7210 61 10	7216 33 10	7218 99 20
7219 13 10	7210 69 10	7216 33 90	
7219 13 90	7210 70 31		7222 11 11
7219 14 10	7210 70 39	SB2. Vergella	7222 11 19
7219 14 90	7210 90 31		7222 11 21
	7210 90 33	7213 10 00	7222 11 29
7225 20 20	7210 90 38	7213 20 00	7222 11 91
7225 30 00		7213 91 10	7222 11 99
			7222 19 10
SA2. Lamiera pesante	7211 14 90	7213 91 20	
7208 40 10	7211 19 90	7213 91 41	7222 19 90
7208 51 10	7211 23 10	7213 91 49	7222 30 10
7208 51 30	7211 23 51	7213 91 70	7222 40 10
7208 51 50	7211 29 20	7213 91 90	7222 40 30
7208 51 91	7211 90 11	7213 99 10	
7208 51 99		7213 99 90	7224 90 31
7208 52 10	7212 10 10		7224 90 39
7208 52 91	7212 10 91	7221 00 10	
7208 52 99	7212 20 11	7221 00 90	7228 10 10
7208 53 10	7212 30 11		7228 10 30
	7212 40 10	7227 10 00	7228 20 11
7211 13 00	7212 40 91	7227 20 00	7228 20 19
7225 40 20	7212 50 31	7227 90 10	7228 20 30
7225 40 50	7212 50 51	7227 90 50	7228 30 20
7225 99 10	7212 60 11	7227 90 95	
	7212 60 91		7228 30 41
SA3. Altri prodotti lami- nati piatti		SB3 Altri prodotti lunghi	7228 30 49
7208 40 90	7219 21 10		7228 30 61
7208 53 90	7219 21 90	7207 19 11	
7208 54 10	7219 22 10	7207 19 14	7228 30 69
7208 54 90	7219 22 90	7207 19 16	7228 30 70
7208 90 10	7219 23 00	7207 20 51	7228 30 89
	7219 24 00	7207 20 55	7228 60 10
7209 15 00	7219 31 00	7207 20 57	7228 70 10
7209 16 10	7219 32 10		7228 70 31
7209 16 90	7219 32 90	7214 20 00	7228 80 10
7209 17 10	7219 33 10	7214 30 00	7228 80 90
		7214 91 10	
		7214 91 90	7301 10 00